Nicola Fiorita

(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze)

Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico *

- " ... egregio professore, dimmi allora cosa pensi di quel bellissimo versetto, il trentunesimo versetto della Sura della Luce.
- Questo versetto, sì, dice molto apertamente che le donne devono coprirsi il capo, anzi devono nascondere il viso.
- Ha detto bene, è stato onesto, grazie professore. Allora posso farle una domanda? Come fa a conciliare il volere di Allah con il fatto di non accettarle a lezione?
- -Non far entrare in aula, anzi a scuola le ragazze è una disposizione del nostro Stato laico.
- Professore, scusi, posso farle una domanda: le disposizioni dello Stato sono superiori a quelle di Allah, professore?
- È una bella domanda. Ma queste sono cose diverse in uno Stato laico".

(Oran Pamuk, Neve)

SOMMARIO: 1. Il velo islamico: un simbolo religioso? – 2. Il velo islamico e gli ordinamenti giuridici europei – 3. Il velo islamico e l'ordinamento giuridico italiano – 4. Oltre il velo: appunti e suggerimenti per società plurali in cerca di percorsi praticabili.

1. Il velo islamico: un simbolo religioso?

In questi ultimi anni, così improvvisamente attraversati da un rinnovato interesse verso i temi religiosi, i rapporti tra Stato e chiese e il significato del principio supremo di laicità¹, una delle controversie più note e più studiate è certamente quella relativa al porto del velo da

^{*} Contributo destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno "La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali" svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria (7 Aprile 2008).

¹ Tanto da indurre l'associazione dei costituzionalisti italiani a dedicare, nel 2007, il prestigioso congresso annuale dell'associazione proprio al tema della laicità dello Stato.

parte delle donne islamiche che vivono negli Stati occidentali. A fronte di una produzione scientifica massiccia, ricca di ricostruzioni approfondite e di spunti pregevoli², non sempre si è dedicata la giusta attenzione alle prescrizioni interne, ovvero alle regole elaborate dal diritto islamico su cui si fonda, o si fonderebbe, questo comportamento.

Come spesso accade, infatti, quando si discute di Islam l'approccio alle questioni avviene attraverso la meccanica riproposizione di immagini paradigmatiche e di stereotipi consolidati piuttosto che tramite uno sforzo finalizzato a conseguire l'adeguata conoscenza dell'altro. In questo caso, il riferimento al dettato coranico ci rivela che il testo sacro impone alle donne (ma anche agli uomini) solo un abbigliamento pudico³ ed un generico velo, senza peraltro prevedere alcuna sanzione nel caso di trasgressione dell'obbligo. I due versetti più noti si limitano a recitare: "E dì alle credenti che abbassino

² Senza nessuna pretesa di completezza, si segnalano perlomeno S. CARMIGNANI CARIDI, Libertà di abbigliamento e velo islamico, in S. FERRARI (a cura di), Musulmani in Italia, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 223 ss.; P. CAVANA, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia, Giappichelli, Torino, 2004; G. CERINA FERONI, Devolution e diritti fondamentali: il caso della libertà di religione. L'esperienza costituzionale tedesca, in Diritto Pubblico, 2/2007, p. 607 ss.; C. CIANITTO, L'abbigliamento islamico nelle scuole della Gran Bretagna, in I simboli religiosi tra diritto e culture, Giuffrè, Milano, 2006, p. 335 ss.; A. DE OTO, Precetti religiosi e mondo del lavoro, Ediesse, Roma, 2007, I. DOMINIJANNI, Corpo e laicità: il caso della legge sul velo, in AA.VV., Le ragioni dei laici, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 165 ss.; A. FERRARI, La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio, in E. DIENI - A. FERRARI - V. PACILLO, Symbolon/Diabolon, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 193 ss.; C. LABORDE, Velo islamico e stato laico. Un argomento secolarista a favore del divieto di simboli religiosi nelle scuole, in Politeia, 2007, n. 87, p. 55 ss.; J. LUTHER, Il velo scoperto dalla legge: profili di giurisprudenza costituzionale comparata, in S. FERRARI (a cura di), Islam ed Europa, Carocci, Roma, 2006, p. 63 ss.; S. MANCINI, La Camera dei Lords sul caso di Sabina Begum, in Quaderni Costituzionali, 3/2003; M. MANCO, Abbigliamento confessionalmente orientato fra diritti di libertà e laicità dello Stato, in E. DIENI - A. FERRARI - V. PACILLO, I simboli religiosi tra diritto e culture, cit., p. 263 ss.; G. MANGIONE, Il simbolo religioso nella giurisprudenza recente del Tribunale federale costituzionale tedesco, in E. DIENI - A. FERRARI - V. PACILLO, Symbolon/Diabolon, cit., p. 239 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, La legge francese sui simboli religiosi un anno dopo, in S. FERRARI (a cura di), Islam ed Europa, cit., p. 133 ss.; A. MOTILLA, I problema del velo islamico in Spagna, in S. FERRARI (a cura di), Islam ed Europa, cit., p. 143 ss.; L. MUSSELLI, Le manifestazioni di credo religioso nella realtà multiculturale italiana, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2005; V. PACILLO, Brevi note in tema di crocefisso e velo islamico, in Il Diritto Ecclesiastico, 1999, I, p. 224 ss.; J. RISSET, Sulla nozione di laicità: a proposito della legge sul foulard, in Parole chiave. Laicità, 33, 2005, p. 167 ss; A. RIVERA, L'interdetto del "velo": antropologia di una contesa pubblica, in Parole chiave. Laicità, 33, 2005, p. 171 ss.; L. ZAGATO, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, 2/2007, p. 64 ss...

³ Cfr. H. KUNG, Islam, Rizzoli, Milano, 2005, p. 739 ss..

lo sguardo e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle ... e si coprano i seni d'un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai loro mariti, ai lori padri ..."⁴, e poi "O profeta, dì alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli ..."⁵. Né la questione cambia se allarghiamo lo sguardo fino alla seconda delle fonti di produzione del diritto islamico, ovvero alla *Sunnah*, perché anche in questo caso non è dato rintracciare, almeno nelle collezioni più autorevoli e più note di *hadith*, alcun riferimento specifico al velo che copre il volto delle donne.

La vaghezza delle prescrizioni coraniche ha permesso che all'interno del mondo islamico si sedimentassero tradizioni di segno diverso, così che non solo il velo indossato dalle donne assume spesso dimensioni, scopi e denominazioni nettamente differenti⁶ (*hijab*, *chador*, *niqab*, *burqa*), ma anche che in alcuni Paesi – come l'Iran⁷ - esso venga imposto con sanzioni durissime mentre in altri, come l'Egitto, esso venga sostanzialmente ritenuto come una pratica tradizionale lecita ma non obbligatoria e comunque priva di qualsiasi fondamento religioso⁸.

compresenza di regolamentazioni statali richiamandosi alle medesime fonti di origine divina, giungono a conclusioni diametralmente opposte è peraltro un tratto ricorrente nella più complessiva condizione giuridica della donna mussulmana, strettamente dipendente dall'esito variabile del confronto tra letture moderniste e letture integraliste dei tanti e contradditori versetti ad essa dedicati⁹. Se pure sono evidenti, dunque, le ragioni giuridico-religiose proliferazione che alimentano la nel mondo islamico regolamentazioni inconciliabili, non è possibile omettere di considerare che, in ogni caso, in alcuni Paesi mussulmani il velo rappresenta una tradizione culturale, strettamente intrecciata all'elemento religioso, che

⁴ Corano, XXIV, 31.

⁵ Corano, XXXIII, 59.

⁶ Cfr. S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 132 ss..

⁷ Secondo l'art. 102 del codice penale iraniano, la donna che appare in un luogo pubblico senza il velo prescritto è condannata alla pena di 74 colpi di frusta.

⁸ Cfr. G. LUTHER, op. cit., pp. 70-71.

⁹ Le correnti radicali che oggi si battono per islamizzare la modernità si richiamano alle fonti sacre allo stessa stregua di quanto accade da parte di quelle correnti riformiste che invece cercano di modernizzare l'Islam. Non cessa di destare stupore, in proposito, il fatto che soprattutto le prime ricevano attenzione e risalto dai massmedia occidentali, che con incredibile miopia si prestano sempre più spesso a fungere da cassa di risonanza per le impostazioni fondamentaliste supportando così la loro violenta pretesa di essere i veri se non gli unici rappresentanti legittimi dell'Islam vivente.

da secoli è utilizzata per simboleggiare la subordinazione della donna all'uomo, la sua esclusione dalla sfera pubblica attraverso la negazione del suo volto, il controllo della sua sessualità attraverso la mortificazione della sua bellezza.

2. Il velo islamico e gli ordinamenti giuridici europei

È con questa duplicità di significati, simbolo (forse) religioso ma anche simbolo politico-culturale, che il velo ha fatto irruzione nelle società occidentali, visualizzandosi in luoghi, contesti e situazioni altrettanto diversi ed irriducibili. Il caso più noto e più discusso è certamente quello francese, dove il dibattito si è protratto per più di un decennio ed è infine sfociato nella controversa legge n. 228 del 2004 che vieta l'uso del velo e di altri simboli religiosi all'interno degli edifici scolastici¹⁰, facendo prevalere il principio di laicità e la neutralità dello spazio pubblico sul diritto di libertà religiosa individuale e il significato discriminatorio e segregazionista del velo su ogni diverso valore che esso pure, come vedremo, può esprimere¹¹. Ma anche altri ordinamenti si sono dovuti confrontare con la scelta di alcune donne islamiche di indossare un foulard variamente definito o, più in generale, un abbigliamento religiosamente orientato.

In Germania, la Corte Federale ha dapprima stabilito, con l'ordinanza del 21 agosto 2003, che indossare il velo durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non può rappresentare un'autonoma causa di licenziamento¹² e, successivamente, con la sentenza del 24 settembre del 2003, ha precisato che un eventuale divieto di usare questo simbolo può essere posto a carico delle insegnanti della scuola pubblica solo da una legge dei singoli Länder¹³.

¹⁰ Per un commento favorevole a questo provvedimento si veda S. CECCANTI – S. MANCINI, *Come reagiscono gli ordinamenti giuridici alle culture altre?*, in C. GALLI, *Multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 191 ss..

¹¹ Questa impostazione risulta ulteriormente rafforzata dalla successiva circolare ministeriale del 18 maggio 2004 e dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa fino ad oggi sull'interpretazione dei citati provvedimenti normativi. Peraltro, la prima ricognizione ufficiale in ordine al funzionamento della nuova legge sui simboli religiosi (mi riferisco al rapporto "Cherifi" del luglio del 2005) sembra esprimere una valutazione ampiamente positiva della riforma, nonostante che nel suo primo anno di applicazione essa abbia comportato un certo numero di espulsioni di studentesse islamiche dalla scuola pubblica o comunque abbia spinto complessivamente 144 alunne ad abbandonare il proprio istituto di appartenenza.

¹² Cfr. S. MANGIONE, op. cit., p. 240.

¹³ Cfr. G. CERINA FERONI, op. cit., p. 619 ss..

A seguito di questa sentenza, sette Länder hanno provveduto ad emanare un provvedimento normativo volto a vietare alle insegnanti il porto del velo durante lo svolgimento delle lezioni¹⁴. In Svizzera, alla medesima conclusione, ovvero l'affermazione del divieto per le insegnanti di indossare il copricapo islamico al fine di garantire la neutralità della scuola pubblica, si è giunti anche in assenza di una disposizione normativa espressa¹⁵. In Spagna, la giurisprudenza ha costantemente affermato la legittimità del velo, sia quando esso veniva indossato da una studentessa di una scuola privata cattolica, sia quando esso veniva portato da una commessa¹⁶, sia quando – come è avvenuto nel novembre del 2007 – esso copriva il volto di due studentesse della scuola pubblica¹⁷. In Gran Bretagna, il notissimo caso di Sabina Begum, che rivendicava il diritto di recarsi a scuola con una tunica (la jibab) che copriva l'intero corpo in sostituzione dell'uniforme prevista per tutte le alunne del suo istituto, ha originato una serrato contenzioso, ricco di colpi di scena e di contrastanti pareri adottati dalle organizzazioni islamiche britanniche, chiuso dalla decisione con cui la House of Lords ha confermato la sospensione della ricorrente disposta dalla scuola, in ragione della necessità di evitare ogni sostegno alle interpretazioni più conservatrici delle regole islamiche¹⁸. In Belgio, il Ministero degli affari sociali è dovuto intervenire per sanzionare il comportamento di un funzionario pubblico che si rifiutava di svolgere il colloquio, necessario per il conseguimento di un sussidio, con una immigrata fin tanto che essa non si fosse tolta il velo che ne copriva i capelli. In Danimarca, il licenziamento di una lavoratrice velata è stato ritenuto dalla Corte Suprema ora legittimo ora discriminatorio in ragione delle circostanze del caso concreto e dell'esistenza o meno di un'uniforme aziendale. In Svezia, il velo indossato da una studentessa è tornato ad essere

¹⁴ Cfr. A. DI BLASE, I riferimenti alla laicità dello Stato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: la sentenza sul caso Leyla Sahin, in S. CANESTRARI (a cura di), Laicità e diritto, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 138.

¹⁵ Il caso Dahlab, noto anche per aver originato una significativa sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, è ampiamente ricostruito da M. PARISI, *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo*, in M. PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, ESI, Napoli, 2006, p. 155 ss..

¹⁶ I due casi citati sono riportati da A. MOTILLA; op. cit., p. 147 ss..

¹⁷ Più precisamente, in queste due vicende ad autorizzare il porto del velo sono stati, in un'occasione, il Ministero de la Educación (direttamente competente perché la vicenda si era verificata in una edificio scolastico situato di una delle due città spagnole, Ceuta, che si trovano in territorio africano) e, nell'altra, la Generalitat de Catalunia (competente perché il luogo interessato era una scuola di Girona).

¹⁸ Cfr. S. MANCINI, La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione, in Laicità e diritto, cit., p. 160 ss..

considerato come un simbolo unicamente religioso, legittimo almeno fino a quando non avesse compromesso la riconoscibilità dell'alunna¹⁹.

Ma la questione del velo, oltre ad interessare i singoli ordinamenti nazionali, è approdata ripetutamente anche all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per ciò che concerne l'attività di questo organo, il caso più interessante è, a mio avviso, rappresentato dal procedimento *Karaduman vs Turchia*, che trae origine dal ricorso di una cittadina turca che lamentava di essere stata costretta ad apporre sul proprio diploma universitario una fotografia del volto senza velo, come tale contraria alle sue convinzioni religiose.

Il governo turco difese vigorosamente la decisione contestata, sostenendo che il divieto di indossare il velo veniva imposto alle studentesse non in ragione di motivazioni religiose ma in ossequio a mere regole di buona condotta, tra cui rientrava appunto il vestire in maniera adeguata e semplice. La Corte condivise il ragionamento del governo turco, sostenendo che non ogni istanza fideistica può legittimare una eccezione alla regola generale e che la studentessa, scegliendo di iscriversi ad un'università pubblica, e quindi laica, sceglieva anche di accettarne per intero i regolamenti²⁰. Non mancò la Corte di far notare - e qui sta la parte più interessante della motivazione - che in quel caso specifico non si trattava di tutelare gli spazi di libertà di una minoranza, rappresentando al contrario l'Islam la religione di maggioranza del popolo turco, così che l'accettazione della richiesta di indossare il velo avrebbe potuto produrre un'aggressione alla libertà religiosa della restante parte della popolazione scolastica, spinta a conformarsi a quel comportamento dalla pressione sociale, ben più preoccupante di quella lamentata dalla ricorrente. Come dire, che la tutela delle minoranze deve a volte prevalere sul volere della maggioranza, posto che altrimenti ragionando quest'ultima può facilmente convertirsi in una sostanziale tirannia.

La questione si ripropose, con alcune significative variazioni, nel successivo caso *Leyla Sahin vs Turchia*. Ad integrazione di quanto già osservato, si può aggiungere che in questa seconda controversia il Governo turco motivò i propri orientamenti, trovando ancora il pieno conforto della Corte EDU²¹, anche con la necessità di evitare ogni

¹⁹ Traggo queste ultime informazioni dalla ricchissima newsletter n. 4/2007 predisposta dall'ASGI e consultabile sul sito www.leadernodiscriminazione.it.

²⁰ Commissione Europea dei diritti dell'uomo, 3 maggio 1993, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/1995, p. 899 ss..

²¹ Per una commento critico alla sentenza della Corte EDU del 10 novembre 2005 (leggibile in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2006, p. 847 ss.) si veda L. ZAGATO, *op. cit.*, p. 69 ss..

cedimento nella tutela del principio di laicità, ritenuto prevalente su altri diritti fondamentali che entravano in contrasto con esso. Lungi dal poter valutare la richiesta singola ed episodica avanzata da una determinata studentessa in ragione del suo diritto di libertà religiosa, il Governo turco specifica questa volta di considerare la questione del velo come il fronte privilegiato dell'attacco fondamentalista al valore della laicità²² e perciò di sentirsi obbligato ad una difesa intransigente del divieto di indossare il velo all'interno della scuola pubblica²³ al fine di garantire la tenuta del quadro e del processo democratico²⁴. Da questo punto di vista, un po' come accaduto in Italia con riferimento al crocefisso, proprio un simbolo sembra destinato a rappresentare e contenere, simbolicamente²⁵, uno scontro ben più ampio che si sviluppa in Turchia tra diverse ed irriducibili idee di società: quella laica e plurale da una parte e quella identitaria e confessionista dall'altra.

La richiesta di indossare il velo, dunque, è stata di volta in volta avanzata dalle studentesse che frequentano la scuola pubblica e la scuola privata, dalle insegnanti, dalle lavoratrici di aziende private, dalle donne islamiche al momento del rilascio di documenti di identità o più in generale in ogni frangente della propria esistenza, tanto in Paesi in cui l'Islam è una confessione di minoranza tanto in Paesi in cui essa rappresenta la religione della maggioranza della popolazione.

Come si può agevolmente notare, le risposte fornite dai Paesi europei sono diversificate almeno quante le usanze che si sono sedimentate nei Paesi islamici. Peraltro, se si eccettua il caso già citato della Francia e quello particolarmente delicato della Turchia, l'orientamento assunto dagli Stati europei sembra indirizzato ad evitare

²² Cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, Le radici europee della laicità dello Stato, in A. FUCCILLO (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2008, p. 53 ss..

Ovviamente questa lettura ha trovato una certa eco anche fuori dai confini turchi. Così, ad esempio, nel difendere la legge francese del 2005 J. RISSET, *op. cit.*, p. 169, legge il velo come simbolo dell'islamismo aggressivo, utilizzato per operare una frattura tra le donne islamiche e per preparare un più ampio attacco delle norme statali che si basano sull'uguaglianza tra uomo e donna.

²³ Divieto che peraltro è stato recentemente oggetto di una riforma molto discussa. La legge del 9 febbraio 2008, predisposta dalla nuova maggioranza parlamentare guidata da un partito islamico, con cui si consente l'uso del velo islamico nelle università è, infatti, uno dei provvedimenti che hanno indotto la magistratura turca ad aprire un procedimento contro il premier Erdogan e il Presidente della Repubblica Gul, accusati di attività contrarie alla natura secolare dello Stato.

²⁴ Cfr. M.C. FOLLIERO, *Diritto Ecclesiastico*. *Elementi*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 99

²⁵ Sul punto si vedano le interessanti considerazioni di A. MORELLI – A. PORCIELLO, *Verità*, *potere e simboli religiosi*, in www.forumcostituzionale.it.

un intervento generale del legislatore sulla materia, privilegiandosi piuttosto la soluzione caso per caso da affidare alle autorità di volta in volta competenti²⁶. Allo stesso modo, pare sedimentarsi una tendenza a convergere sulla specialità della scuola pubblica, quale luogo dove i principi di imparzialità, neutralità e di laicità, tipicamente connessi alla dimensione democratica degli Stati moderni, possono o devono prevalere sull'esigenza di rispettare il diritto individuale di libertà religiosa. E ciò non solo quando ad essere coinvolta è un'insegnante, che identificandosi con la scuola deve rispettare rigidamente quei caratteri che connotano l'insegnamento pubblico, ma addirittura, in alcuni ordinamenti, anche quando la scelta di indossare il velo riguarda le studentesse.

L'idea di una specialità della scuola pubblica, sia detto per inciso, sembra consolidarsi anche nell'ordinamento giuridico italiano, laddove però (e paradossalmente) essa assume un significato del tutto opposto. Essa cioè, lungi dall'indicare un luogo in cui i principi di neutralità dello Stato e separazione degli ordini trovano il loro maggiore sviluppo e sono difesi con la massima circospezione, segnala al rovescio un ambito che si caratterizza per la particolare tenuta di impostazioni assai risalenti (si pensi al mantenimento dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica), per il permanere di vere e proprie incrostazioni confessioniste (specie in tema di arredi dei locali scolastici) e per il dilagare di una rinnovata disciplina privilegiaria della confessione di maggioranza che esplica i propri effetti nella formulazione dei programmi, nello svolgimento delle extrascolastiche, nella valutazione degli studenti regolamentazione della condizione giuridica degli insegnanti di religione.

3. Il velo islamico e l'ordinamento giuridico italiano

Anche in Italia la questione del velo si è presentata sotto diverse forme e ha attirato, sebbene in maniera meno esasperata di altre controversie, non solo l'attenzione dei giuristi ma anche quella dell'opinione pubblica²⁷.

La fattispecie più risalente è rappresentata dalla richiesta di alcune donne islamiche di poter essere ritratte con il velo sui documenti

²⁶ Cfr. S. MANCINI, op. cit., p. 171.

²⁷ Per una sommaria ricostruzione degli episodi giunti sulle prime pagine dei giornali nazionali si rimanda a R. GUOLO, *Ai confini del velo*, in *La Repubblica*, 24 settembre 2007, p. 27 ss..

di identità. In proposito, due circolari del Ministero dell'Interno²⁸ autorizzano esplicitamente l'uso di copricapo nelle fotografie destinate a tali documenti purché i tratti del viso siano ben visibili, nel presupposto che tali indumenti concorrono nel loro insieme a identificare chi li indossa.

Questa impostazione pare essere pacificamente recepita dalle principali organizzazioni islamiche che agiscono nel nostro Paese, come dimostra un rapido cenno alle tre proposte di intesa che tali organizzazioni presentarono allo Stato più di dieci anni or sono. In quei documenti, la questione del velo veniva solo sfiorata e l'organizzazione già all'epoca più rappresentativa e oggi sicuramente maggioritaria, l'UCOOI, si rimetteva al testo della circolare ministeriale allora in vigore²⁹. Sebbene negli ultimi anni siano andati intensificandosi i momenti di frizione tra le diverse componenti dell'Islam italiano e sebbene anche con riferimento al tema dei simboli religiosi si siano registrate posizioni non coincidenti e polemiche accese tra l'Islam che si autodefinisce moderato e l'Islam dei centri islamici di ispirazione più rigorosa³⁰, nessuna significativa organizzazione mussulmana che agisce in Italia sembra intenzionata a mettere in discussione i principi che guidano, in via generale, il nostro ordinamento in questa materia, ovvero quelli della piena esplicazione del diritto di libertà religiosa con il solo limite della riconoscibilità, quando necessario.

Ma proprio intorno alla identificabilità della donna si è sviluppata l'offensiva lanciata recentemente da una forza politica, e da alcuni amministratori locali che ad essa fanno riferimento, contro la legittimità del velo islamico in Italia, offensiva che si è sviluppata attraverso una maldestra forzatura della legislazione anti-terrorismo introdotta nel 2005 e mediante l'emanazione di alcune discutibili ordinanze comunali ma che è stata prontamente rintuzzata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa³¹.

Il primo comma dell'art. 10 della legge n. 155 del 2005 aumenta la pena, già prevista dall'art. 5 delle legge n. 152 del 1975, per chiunque faccia uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo idoneo a

²⁸ La prima del 14 marzo 1995 (in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,* 1996/2, p. 475) e la seconda del 21 luglio del 2000.

²⁹ Cfr. A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazione islamiche italiane, ESI, Napoli, 2002.

³⁰ Si vedano, ad esempio, i due distinti documenti predisposti dalle componenti giovanili della Co.re.Is. e dell'UCOOI che operano in senso alla Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale istituita dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche giovanili.

³¹ Cfr. G. SCARPARI, La legge Reale, il burqa e il "comune sentire del popolo", in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, 1/2006, p. 78 ss..

rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. Il secondo comma elimina quest'ultimo inciso e assolutizza il divieto nell'ipotesi di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, con l'unica eccezione delle manifestazioni sportive in cui l'uso di questi indumenti si riveli necessario. Benché la disposizione in oggetto si limiti ad inasprire il trattamento sanzionatorio di una fattispecie disciplinata nel nostro ordinamento già da lungo tempo³², senza introdurre come è evidente alcuna novità in tema di identificazione personale, essa è stata presentata da molti esponenti politici e dai mass media come la soluzione fornita dal Governo allora in carica alla questione del velo, o perlomeno di quei veli che rendessero difficoltoso il riconoscimento dell'individuo.

Tutto ciò senza accorgersi, da un lato, che questa interpretazione avrebbe reso illeciti comportamenti da tutti considerati leciti - come le processioni pasquali di incappucciati o gli abiti indossati dalle suore³³ e, dall'altro lato, che in realtà la norma prevede la non punibilità per chi indossa un indumento non allo scopo di rendersi irriconoscibile ma per un giustificato motivo, quale è sicuramente quello religioso che viene invocato dalle donne islamiche³⁴. Tant'è che la giurisprudenza chiamata ad interessarsi dal caso ha convenuto sulla configurazione del velo quale indumento proprio di una particolare tradizione, indossato non certo per mascherarsi ma per osservare una consolidata pratica religiosa, e ha conseguentemente concluso per l'archiviazione del procedimento iniziato a Treviso contro una donna musulmana³⁵, così come ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Azzano Decimo contro il decreto prefettizio che aveva annullato un'ordinanza del Sindaco volta a far rientrare il velo che copre il volto nel divieto di cui all'art. 5 della legge n. 152/1975³⁶.

_

³² Così A.G. CHIZZONITI, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in Laicidad y libertades, 6/2006, p. 93 ss..

³³ A.G. CHIZZONITI, op. cit.,

³⁴ N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 167.

³⁵ Così G.I.P. Treviso, decreto di archiviazione del 3 marzo 2005, in *Diritto, Immigrazione, Cittadinanza*, 1/2006, p. 147.

³⁶ T.a.r. Friuli Venezia-Giulia, sentenza 16 ottobre 2006, n. 645, in www.olir.it. Per un dettagliato commento di questo provvedimento si rimanda a G. D'ANGELO, Uniformità della reazione ed incidenza delle differenziazioni territoriali: l'interpretazione"locale" del divieto di comparire "mascherati" in luogo pubblico al cospetto del valore costituzionale del diritto di libertà religiosa, in Multireligiosità e reazione giuridica, cit., p. 353 ss..

Queste piccole vicende di periferia inducono comunque a considerazioni di carattere generale, aprendo uno squarcio di luce sulla debolezza giuridica e sulla natura strumentale della posizione assunta da alcuni settori significativi della società italiana, impegnati in una pericolosa guerra di principio contro l'Islam e tesi a cogliere ogni occasione per affermare un radicale rifiuto dell'altro. E la disposizione del 2005, una volta collocata in questa prospettiva, rivela il suo significato di mera legge-manifesto, adottata non tanto per dettare la regolamentazione di un fatto sociale ma principalmente con lo scopo di inviare un messaggio rassicurante all'opinione pubblica; una di quelle norme destinate a rimanere sostanzialmente inapplicate dopo aver esasperato in ogni modo quel problema che non risolveranno. Una previsione che, a ben vedere, rischia solo di alimentare quello che pare essere un vero e proprio cortocircuito dell'intolleranza, per cui l'intolleranza genera rifiuto, il rifiuto genera emarginazione, l'emarginazione genera devianza e la devianza genera nuova intolleranza, in un meccanismo potenzialmente infinito che stritola ogni possibilità di dialogo.

Basti pensare, sin da subito, che la norma in oggetto riesuma una vecchia disposizione contenuta nella cosiddetta "legge Reale", facendo così rivivere un prodotto tipico della legislazione emergenziale degli anni '70, ora finalizzata a reprimere non più l'antagonismo ideologico ma la semplice diversità culturale. Nel nuovo come nel vecchio provvedimento è riconoscibile l'intenzione normalizzare l'emergenza³⁷, ovvero di rendere permanenti misure adottate per fronteggiare situazioni contingenti di allarme sociale, e l'unica novità è rappresentata dal passaggio di consegne tra terrorismo politico e terrorismo religioso in una costante prevalenza dell'esigenza di garantire la sicurezza, che se prima metteva a rischio la libertà d'espressione oggi mette a repentaglio la libertà religiosa e la dignità della persona, intesa come diritto ad essere diverso³⁸. In proposito, risulterebbe oltremodo opportuno fare chiarezza sui limiti che il valore della sicurezza, pur in una società spaventata e impaurita, deve comunque rispettare. Quale che sia l'opinione personale in ordine alle motivazioni e alla fondatezza di un passaggio che va trasformando la sicurezza nella stella polare del nostro ordinamento, il giurista deve ricordare come la protezione di valori che appaiono oggetto di una possibile aggressione non possa in alcun modo

³⁷ G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 202.

³⁸ Sul punto mi permetto di rinviare a V. BARSOTTI – N. FIORITA, *Separatismo e laicità*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 40 ss..

l'annullamento completo di tutti quei valori di pari grado che vengano in rilievo nella medesima fattispecie. L'esigenza principale, allora, non è tanto quella di restringere il significato di un concetto così vago e relativo come quello di sicurezza³⁹, o quella di stabilire una improbabile gerarchia tra diritti di pari rango⁴⁰, quanto piuttosto impegnarsi nella definizione di tecniche razionali e coerenti che possano guidare il loro necessario bilanciamento⁴¹ e nell'elaborazione di forme di composizione che possano garantire il rispetto di tutti i diritti in gioco, in assenza delle quali è assai probabile che le politiche securitarie possano espandersi fino al punto di negare ad alcune minoranze considerate problematiche o pericolose quanto viene riconosciuto dalla disciplina generale⁴², vanificando così di fatto i singoli diritti e il fondamentale principio di uguaglianza.

Altrettanta cautela non sembra riscontrabile nella Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione approvata in data 23 aprile 2007 con decreto del Ministero dell'Interno. In generale, ritengo che la Carta dei Valori, di cui resta tuttora nebulosa la collocazione giuridica⁴³, contenga alcune affermazioni sostanzialmente inutili e alcune previsioni che destano una certa preoccupazione. Nella prima categoria rientrano, a mio modo di vedere, le numerose disposizioni che si limitano a ribadire una serie di principi costituzionali, che come tali non abbisognavano di nessuna ripetizione in questo o in altro documento⁴⁴. Nel secondo insieme possono essere collocate tutte quelle disposizioni che invece sembrano indirizzate a fornire un'interpretazione autentica delle norme costituzionali o una modifica della legislazione vigente in assenza di alcuna competenza a perseguire questo obiettivo. Non mi soffermo sui singoli punti toccati dalla Carta dei valori, che pure meriterebbero un'attenzione superiore a quella fin qui incontrata, ma va

³⁹ Cfr. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 42.

⁴⁰ Cfr A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici comuni, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989/3, p. 686.

⁴¹ R. BIN, *Diritti e argomenti*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 5.

⁴² R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole*. *Diritto*, *sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 15.

⁴³ Secondo N. COLAIANNI, *Una "carta" post-costituzionale?*, in *Questione Giustizia*, la Carta sarebbe inidonea a creare situazioni giuridiche soggettive di obbligo tra privati ma sarebbe idonea "ad orientare la diligenza dell'amministrazione nell'espletamento dei servizi, che potremmo definire di cittadinanza e di integrazione ..."

⁴⁴ P. CONSORTI, *Pluralismo giuridico: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), p. 23.

almeno notato che attraverso questa seconda via si condanna ogni mutilazione del corpo non dovuta ad esigenze mediche a fronte del riconoscimento pacifico della legittimità della circoncisione maschile, si afferma che il matrimonio è fondato sull'eguaglianza tra marito e moglie sbarazzandosi in un colpo solo di ogni interpretazione non eterosessuale dell'art. 29 della Costituzione⁴⁵, si subordina il diritto di libertà religiosa al rispetto della norma penale risolvendo in maniera semplicistica un problema di enorme portata teorica e pratica.

Non manca in questo documento disposizione appositamente dedicata al velo islamico (punto 26), con cui si stabilisce che esso è lecito se indossato liberamente, ma è comunque sempre vietato se copre interamente il volto⁴⁶. Ribadito che il diritto vigente, come abbiamo appena chiarito, sembra essere attualmente orientato in maniera diversa e che questa affermazione non sembra possedere la forza per determinarne la modifica, mi permetto di evidenziare due problemi che un'eventuale previsione normativa di questo genere sarebbe destinata ad incontrare. Mi riferisco all'inevitabile difficoltà di accertare l'effettiva libertà della singola scelta individuale e, nel caso di infraquattordicenni, l'impossibilità di bambine eccessivamente quel diritto dei genitori ad impartire un'educazione religiosamente orientata che è garantito dalla nostra Costituzione⁴⁷ e che viene normalmente riconosciuto in forma talmente ampia da imporre allo Stato la predisposizione di consistenti aiuti in favore delle scuole private di carattere religioso. Si tratta di ostacoli probabilmente aggirabili ma che permettono di cogliere in tutta la sua portata il rischio di introdurre surrettiziamente un doppio binario, ovvero di imporre ai gruppi di minoranza obblighi e limiti ben più pregnanti di quelli

_

⁴⁵ Cfr. N. COLAIANNI, *ult. op. cit.* Si segnala anche la dura critica di P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), p. 7, in ordine alle affermazioni contenute nella Carta con riferimento alla tutela penale della religione.

⁴⁶ Nello stesso senso si indirizzava il disegno di legge n. 1543 presentato da un gruppo di senatori (primi firmatari Baio e Binetti) nel maggio del 2007 e teso, per l'appunto, a garantire la libertà di indossare il velo negli istituti scolastici sempre che esso non impedisca l'identificabilità della persona. Di tutt'altro tenore il disegno di legge n. 1387 presentato da alcuni senatori di Alleanza Nazionale e dall'on. Storace, sempre nel corso dell'ultima legislatura, e volto a vietare negli edifici scolastici ogni tipo di velo ma non anche, come invece previsto dalla legge francese, l'uso di altri simboli religiosi.

⁴⁷ Segnala questo profilo, seppure con riferimento, all'ambito europeo J. LUTHER, *op. cit.*, p. 88 ss.. Al contrario, secondo S. MANCINI, *op. cit.*, p. 167, l'imposizione del velo alle minorenni potrebbe configurarsi come una discriminazione nei confronti delle donne.

normalmente imposti alla maggioranza dei cittadini o comunque regole specifiche e più onerose in quelle previste in via generale⁴⁸.

D'altra parte, la Carta dei Valori appare proprio incline a sancire il dominio dei valori della maggioranza⁴⁹, cui i destinatari (ovvero gli immigrati) devono assoggettarsi esplicitamente, giacché ogni persona che vive in Italia "deve condividere i principi che regolano la nostra società" (punto 5)⁵⁰. Mi pare sufficientemente riconoscibile il tentativo di enucleare attraverso questo documento un insieme di principi e diritti che compongono il nucleo non negoziabile dell'identità italiana e che devono essere accettati da chi arriva, pena l'esclusione dalla nostra società. E proprio in ragione ciò ritengo che tra le pieghe di questo documento facciano capolino dei rivoli di quella assimilazionista che finora non aveva mai ispirato le politiche di integrazione o di gestione del fenomeno migratorio adottate dalla Repubblica italiana e che riecheggiano le teorie molto in voga da alcuni anni all'interno della destra religiosa americana⁵¹.

4. Oltre il velo: appunti e suggerimenti per società plurali in cerca di percorsi praticabili

La vicenda italiana, così strettamente legata al problema dell'identificabilità, aggiunge una nuova faccia al prisma che va componendosi in Europa, ma è chiaro che qualunque interpretazione voglia fornirsi alle disposizioni che abbiamo appena commentato non sarà da esse che potranno trarsi le indicazioni necessarie per cimentarsi con i tanti nodi che intorno al velo islamico continuano a intrecciarsi.

_

⁴⁸ Rischio opportunamente segnalato da G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, relazione al convegno di Napoli del 26-27 ottobre 2007 "Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI", ora in www.associazionedeicostituzionalisti.it., p. 11.

⁴⁹ È doveroso sottolineare come questo giudizio non sembri essere condiviso da una parte significativa del mondo islamico italiano che, al contrario, scorge nell'elaborazione della *Carta dei valori* i primi frutti di una proficua collaborazione tra autorità statali e rappresentanze mussulmane. Si veda in questo senso quanto affermato da Y. PALLAVICINI, *Dentro la moschea*, Rizzoli, Milano, 2007, p. 57.

⁵⁰ In senso contrario il Tar Piemonte, con sentenza n. 863 del 19 maggio 2004, annullando un provvedimento del Ministero dell'Interno che aveva negato il decreto di concessione della cittadinanza in ragione dell'attaccamento del richiedente ai valori della cultura del paese di provenienza, aveva chiarito come la concessione della cittadinanza italiana non possa in alcun modo dipendere dalle convinzioni personali del soggetto.

⁵¹ Per ciò che concerne tali teorie si rimanda, per tutti, al recente volume di S. HUNTIGTON, *La nuova America*, Garzanti, Milano, 2005.

Non sarà ad esse che l'operatore giuridico potrà affidarsi quando si tratterà di bilanciare il diritto identitario invocato dalla donna islamica con quello del buon funzionamento dell'azienda opposto dal datore di lavoro⁵², il diritto di libertà religiosa dell'insegnante con il principio di neutralità della scuola pubblica, il diritto dei genitori di impartire un'educazione religiosa con il diritto di autodeterminazione del singolo o quando si dovrà assicurare tutela al diritto di ogni soggetto di formare liberamente la propria coscienza senza subire i condizionamenti del gruppo di riferimento⁵³ ma anche tutela al diritto di accettare altrettanto liberamente le regole tradizionali di quel gruppo, per quanto incomprensibili esse potranno apparire agli occhi di chi non vi appartiene⁵⁴.

E ancora più inutili si riveleranno quelle norme se si vorrà considerare il velo come simbolo culturale e politico, giacché impedirne l'uso non determina sempre e soltanto un'efficace tutela della libertà della donna e un rifiuto dell'Islam fondamentalista, a meno che non si voglia ignorare che nelle società europee il velo tende a divenire un simbolo di differenziazione, un contrassegno attraverso il quale la

⁵² Bilanciamento particolarmente delicato, laddove si pensi a quanto sia labile e incerto il confine che divide il lecito dall'illecito in questi contesti. A fronte di una donna-lavoratrice che intende continuare a indossare il velo durante lo svolgimento della propria prestazione, è agevole ipotizzare un diverso orientamento del datore di lavoro che venga motivato con argomentazioni tali da legittimarne il divieto (si pensi all'esistenza di uniformi standard adottate per ragioni di sicurezza e igiene o anche per tutelare l'immagine aziendale) ma anche con argomentazioni che non possiedono questa forza (si pensi al riferimento ad un mero interesse economico derivante dal timore che la presenza di una donna velata possa allontanare una parte della clientela tradizionale) e che non riuscirebbero ad evitare che l'eventuale diniego di indossare il velo si possa trasformare in un trattamento discriminatorio, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Sul punto si rimanda alle considerazioni di M. AIMO, *Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali*, in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 55 ss..

⁵³ Insiste opportunamente su questo aspetto, al momento di valutare la legislazione francese sul velo islamico, P. STANCATI, *Lineamenti evolutivi della libertà di manifestazione del pensiero e della informazione: rivoluzione mediatica, "buona" e "cattiva" televisione, multiculturalismo, fenomenologia terroristica,* in *Diritto e società*, 3/2005, p. 425 ss...

⁵⁴ Proprio valorizzando il diritto di ogni individuo di realizzare pienamente la propria personalità aderendo ad una confessione religiosa e accettandone le regole, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha recentemente qualificato (sentenza n. 11919 del 9 marzo 2006) il gesto di strappare il velo ad una donna musulmana come lesivo "dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quella islamica, diversa da quella cattolica dominante nel Paese" e ne ha perciò riconosciuto il significato razzista che configura una circostanza aggravante di reato.

donna islamica manifesta una critica ai costumi e ai valori europei⁵⁵ e una sua non appartenenza al modello femminile vincente nella parte occidentale del mondo⁵⁶.

Un'efficace regolamentazione del velo va ricercata tenendo conto di tutte queste sfaccettature, dovendosi accettare di fare i conti con il significato polisemico che questo simbolo ha assunto nelle società più avanzate⁵⁷ e con la necessità di graduare l'accoglimento delle richieste identitarie con la tutela dei valori fondamentali su cui si regge il nostro sistema giuridico. La questione del velo, sfuggendo ad ogni interpretazione semplificatrice ed assoluta, continuerà a presentarsi in forme mutevoli e a richiedere risposte flessibili che sappiano levigare le spigolosità che segnano le soluzioni troppo nette. Nell'uso o nel divieto del velo, per come abbiamo visto, è facile ritrovare traccia delle tante correnti che si confrontano nelle società occidentali attraversate da cambiamenti epocali e incerte su come governare la presenza sempre più massiccia dell'Islam nei propri confini. Ogni velo contiene e veicola la richiesta di salvaguardia dell'identità religiosa e culturale proveniente da una confessione religiosa, il rifiuto della tradizione islamica pronunciato in nome dell'uguaglianza formale (vedi legge francese sul velo) o della tutela dell'identità maggioritaria (vedi controversie processuali verificatesi nel Nord-Est) ma anche la lotta per la difesa della dignità individuale della singola donna che può essere lesa tanto dal comportamento del gruppo di appartenenza teso a imporre il velo quanto dalla normativa del Paese di accoglienza teso a vietare il porto del velo.

D'altra parte, queste strettoie si riproducono e si ripropongono anche se spostiamo lo sguardo dalla fattispecie di nostro interesse al complesso dei rapporti tra società occidentali e nuove identità. Ci si accorge ben presto, ad esempio, che nell'Italia del post-2001 il tema del multiculturalismo si esaurisce quasi totalmente nell'appartenenza religiosa e ancor più specificamente nell'appartenenza all'Islam⁵⁸. E ancora, si può osservare come l'emergere ininterrotto di esigenze identitarie e il contestuale sub-appalto di queste esigenze alle rappresentanze religiose nasca da una preoccupante difficoltà della

⁵⁵ M. RUTHVEN, *Islām*, Einaudi, Torino, 1997, p. 108.

⁵⁶ S. ŽIŽEK, Contro i diritti umani, Il Saggiatore, Milano, p. 22 ss..

⁵⁷ È interessante notare come questa polivalenza di significati assunta dal velo sia segnalata soprattutto da alcune autrici (mi riferisco soprattutto ai lavori, già citati, di I. DOMINIJANNI e A. RAVERA) che hanno affrontato la questione, probabilmente in ragione della loro particolare attitudine a coltivare l'autodeterminazione della donna ed a valorizzare la differenza di genere.

⁵⁸ M. AIME, *Eccessi di culture*, Einaudi, Torino, 2004, p. 17.

nostra società, incapace in questo momento di realizzare adeguatamente uno dei principi-cardine del modello democratico, ovvero la rappresentanza e la tutela delle minoranze. Le centinaia di migliaia di immigrati, sebbene ormai parte consistente della società italiana, non riescono ad esprimere una rappresentanza politica e sociale capace di condizionare l'azione della maggioranza e per questo si affidano in larga parte all'Islam, l'unico soggetto in grado di fornire loro dignità, orgoglio e voce⁵⁹, e si schiacciano sulle rivendicazioni identitarie che dall'Islam provengono per uscire dalla marginalità⁶⁰, dall'invisibilità giuridica e sociale in cui sono confinate, per recuperare opportunità di vita altrimenti negate⁶¹. Nondimeno, va considerato che queste rivendicazioni identitarie, ovvero queste richieste di derogare dai principi generali e dalle norme valevoli per tutti e di promuovere culture e pratiche tradizionali, molto spesso appaiono funzionali al mantenimento o al rinnovamento di posizioni di potere fortemente compromesse dall'evoluzione della società (anche islamica) dall'incontro con l'Occidente. Ancora una volta, non mancano elementi che spingono ad accogliere le richieste di trattamento speciale che vengono religiosamente o culturalmente motivate ed elementi che, al contrario, suggeriscono di contrastare ogni pratica che possa agevolare il permanere di posizioni di disuguaglianza, di subordinazione della donna all'uomo e così via.

Più che un'impossibile quadratura del cerchio, dunque, interessano i percorsi praticabili e le soluzioni ragionevoli⁶² che permettano al giurista di smarcarsi dalle strumentalizzazioni e dalle forzature. Interessa soprattutto, almeno in questa sede, accennare una riflessione sugli arnesi e sul metodo che il giurista ha a disposizione quando si mette alla ricerca di queste soluzioni.

E a me pare che lo strumento privilegiato cui dobbiamo guardare sia, oggi più che mai, rappresentato dal principio supremo della laicità. È a questo principio che va affidata la preservazione di delicati equilibri: l'eliminazione di ogni discriminazione ma anche il rifiuto dell'appiattimento, lo sviluppo dell'integrazione ma anche la lotta ai

⁵⁹ N. GÖLE, *Nuovi musulmani e sfera pubblica europea*, in AA.VV., *Europa laica e puzzle religioso*, Marsilio, Venezia, 2005. p. 143.

⁶⁰ Diffusamente sul punto N. FÜRSTENBERG, *Chi ha paura di Tariq Ramadan?*, Marsilio, Venezia, 2007, p. 35 ss..

⁶¹ E. OLIVITO, Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità, in Politica del diritto, 1/2007, p. 75 ss..

⁶² Come già auspicato, sempre in tema di simboli ma ritengo con valenza più generale, da S. DOMIANELLO, La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo, in Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, cit. p. 33 ss..

fondamentalismi, la promozione della diversità ma anche la difesa dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico.

Il principio supremo di laicità correttamente inteso, depurato dalle interpretazioni azzardate cui si è lasciata andare una parte della giurisprudenza⁶³ e dalle aggettivazioni di ogni segno⁶⁴, ovvero il principio di laicità a cui venga restituito il senso giuridico attribuitogli dalla Corte Costituzionale, può e deve guidare quel bilanciamento tra diritti di pari valore che, come abbiamo già segnalato, si impone sempre più spesso in società frammentate e attraversate da valori contrapposti. Un bilanciamento che, evitando accuratamente di annullare uno dei due diritti in contrasto e orientando verso flessibili mediazioni, ben può condurre a soluzioni diversificate che permettano di apprezzare compiutamente tutte le circostanze del caso concreto⁶⁵.

Quella appena indicata, ne sono ben consapevole, è una strada tutta intrisa di praticità, tutta ovviamente da costruire pezzo per pezzo facendo ottimisticamente affidamento sul buon senso degli attori giuridici chiamati ad operare in concreto, ma è anche l'unica strada ancora transitabile per chi muove dalla consapevolezza delle asperità di questo passaggio di tempo, che davvero appare – come scrive un acuto indagatore delle contraddizioni della nostra epoca – poco adatto alle scelte forti, configurandosi piuttosto come un tempo di grandi domande e di risposte deboli⁶⁶.

Poco importa a questo punto riprendere le diverse ipotesi in cui il velo islamico si materializza nel nostro ordinamento, o scandagliare l'attualità per individuare nuove e problematiche fattispecie legate all'immigrazione, poco importa se in alcune occasioni sarà possibile trovare soluzioni miti ed equilibrate e in altre si dovrà invece optare per scelte più nette e costose, ciò che conta è che il pieno dispiegarsi del principio di laicità garantisce che, qualunque sarà l'orientamento

⁶³ Penso soprattutto a Tar Veneto, sentenza n. 1110/2005 e Consiglio di Stato, sentenza n. 556/2006. Entrambi i provvedimenti possono leggersi in www.olir.it. Per una critica di questi provvedimenti e del più generale orientamento dei giudici di merito chiamati in causa in questi ultimi anni a "confessionalizzare" il principio di laicità, rimando a S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Diritto Pubblico*, 2/2007, p. 501 ss..

⁶⁴ Sul punto rimando, per tutti, al pregevole lavoro di L. ZANNOTTI, *La sana democrazia*, Giappichelli, Torino, 2005.

⁶⁵ Così E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi*, relazione al convegno di Napoli del 26-27 ottobre 2007 "Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI", ora in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 7 ss..

⁶⁶ Cfr. B. DE SOUSA SANTOS, *Diritto ed emancipazione sociale*, Città aperta, Troina, 2008, p. 181.

seguito nel caso specifico, esso non potrà mai mettere in discussione quella complessa sintesi di elementi che rappresentano le vere radici della modernità occidentale: l'apertura, la libertà, l'uguaglianza, il confronto e la ragione.